

MODULARIO  
C.C. - 417*Corte dei Conti*SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  
PER LE MARCHE

CORTE DEI CONTI



0003510-01/12/2014-SC\_MAR-T71-P

Al Sig. Sindaco  
del Comune di  
GAGLIOLEAl Consiglio comunale di  
GAGLIOLE  
*Tramite il Presidente***Per il tramite del Comune**  
All'Organo di revisione  
del Comune di  
GAGLIOLE**Oggetto:** *Esame delle spese di rappresentanza ex art. 16, comma 26, D.L. n. 138/2011 - Comune di GAGLIOLE.*Si trasmette la deliberazione n. **127/2014/VSG** concernente l'oggetto.Il Direttore della Segreteria  
(dott. Carlo Serra)



**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE**

nell'adunanza del 19 novembre 2014.

composta dai magistrati:

- Cons. Andrea LIBERATI - Presidente f.f.
- Primo Ref. Valeria FRANCHI - Componente
- Primo Ref. Marco DI MARCO - Componente relatore

**ESAME DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA EX ART. 16 COMMA 26 D.L.**

**138/2011**

**ESERCIZIO 2012**

**COMUNE DI GAGLIOLE (MC)**

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011, conv. nella legge n. 148/2011;


Visto il D.M. 23 gennaio 2012;

Vista la deliberazione n. 24/2014/INPR del 4 aprile 2014;

Udito il relatore, dott. Marco Di Marco;

**PREMESSO**

come noto l'art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, ha stabilito che, a partire dall'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2011, "le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227



*del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000” disponendo, altresì, che “tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale”.*

In attuazione di tale previsione normativa, con Decreto 23 gennaio 2012 il Ministero dell'Interno ha adottato lo schema-tipo di prospetto nel quale vanno elencate le spese di rappresentanza con riferimento all'oggetto della spesa, all'occasione in cui la stessa è stata sostenuta, al relativo importo nonché alla sussistenza di specifico regolamento per la disciplina delle spese medesime.

Lo stesso decreto reca, altresì, prescrizioni di carattere procedurale in ordine alla predisposizione del prospetto, disponendo che debba essere compilato a cura del segretario dell'ente, del responsabile di servizi finanziari e sottoscritto dai predetti soggetti, oltre che dall'organo di revisione economico finanziario (cfr. art. 3), nonché in ordine alla trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed alla pubblicazione dello stesso sul sito Internet (cfr. art. 2).

Eseguita nell'ambito dell'attività 2013 una preliminare ricognizione circa l'assolvimento dei nuovi adempimenti introdotti dal d.l. 138/2011, in occasione della programmazione 2014, la Sezione ha ritenuto di prevedere specifico e più approfondito monitoraggio sulle spese di rappresentanza sostenute dagli enti locali della Regione Marche al fine di pervenire ad una complessiva ricostruzione del fenomeno nonché alla individuazione di eventuali profili critici da segnalare, in conformità alla natura collaborativa del controllo, al prudente apprezzamento degli enti interessati in vista della adozione di misure correttive.

Tali verifiche – che vanno, peraltro, ad affiancarsi a quelle svolte ai sensi dell'art. 1 commi 166 e ss. sul rispetto dei vincoli finanziari recati dall'art. 6 comma 8 d.l. 78/2010 – hanno avuto particolare riguardo alla regolarità dei prospetti, scrutinati alla stregua di quanto disposto, in tema di requisiti di forma, dall'art. 16 co. 26 d.l. 138/2011 nonché dagli artt. 2 e 3 D.M. 23 gennaio 2012, nonché alla legittimità delle spese sostenute ed alla ascrivibilità delle stesse al genus delle spese di rappresentanza così come enucleate dalla giurisprudenza contabile (cfr. Deliberazione n. 271/2013/VSGO della Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, n. 8/2013/PAR della Sezione di Controllo per la Regione Valle D'Aosta, n. 465/2012/IADC, n. 466/2012/IADC, n. 443/2013/VSG, n. 88/2014/IADC, n. 207/2014/VSG e n. 208/2014/VSG della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia).

L'evoluzione della normativa in *subjecta materia* ha evidenziato, invero, non solo ineludibili esigenze di rispetto di vincoli finanziari ma, anche e soprattutto, di corretta finalizzazione delle risorse all'uso destinate.

Significativa si appalesa, a tal riguardo, la circostanza che lo stesso schema di prospetto delle spese di rappresentanza richiami, in calce, i principi ed i criteri elaborati, sul punto, in relazione alla stretta correlazione della spesa con le finalità istituzionali, alla sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali, alla rigorosa motivazione circa lo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'Ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario della spesa ed alla rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

Specifici riscontri sono stati, da ultimo svolti, in relazione all'adozione da parte dell'Ente di specifico regolamento o di linee guida volti a declinare il concetto di spese di rappresentanza ed a normare le procedure per la gestione amministrativa e contabile delle stesse.

### **CONSIDERATO**

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento e l'ambito delle verifiche svolte si osserva che il Comune di Gagliole, con nota prot. n. 1460 del 13 maggio 2013, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per le Marche il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio finanziario 2012.

Con nota istruttoria prot. n. 2749 del 26 settembre 2014 il Magistrato istruttore, a seguito di riscontri officiosi, segnalava all'Ente:

- la mancata pubblicazione del prospetto delle spese di rappresentanza sul sito internet istituzionale;
- la mancata adozione di regolamenti o atti a valenza regolamentare riguardanti le spese di rappresentanza.

In data 6 ottobre 2014, con nota prot. n. 2425, acquisita agli atti con prot. n. 2911/2014, l'Ente rappresentava:

- di aver provveduto, a seguito del rilievo, alla pubblicazione del modello ministeriale relativo alle spese di rappresentanza per l'anno 2012;
- di non aver adottato regolamenti o atti a valenza regolamentare riguardanti le spese di rappresentanza, assicurando di voler provvedere al riguardo nella successiva seduta del Consiglio Comunale.

## RITENUTO

All'esito dell'istruttoria svolta con riguardo al prospetto delle spese di rappresentanza trasmesso dal Comune di Gagliole, non sussistono particolari profili critici anche in ragione della respiscenza dell'Ente in merito agli adempimenti di cui agli art. 16 comma 26 d.l. 138/2011 e 2 D.M. 23 gennaio 2012.

Non di meno la Sezione ritiene di segnalare come, in difetto di uno specifico parametro normativo, l'adozione di apposito regolamento, o di atto a valenza regolamentare equipollente - cui ha, peraltro, riguardo in epigrafe lo stesso prospetto ministeriale - risponda a principi di sana gestione finanziaria.

Detti atti, invero, sottraendo la materia a contingenti scelte degli organi di governo ed apprestando una disciplina generale ed astratta con riguardo ad aspetti di rilievo (quali, a titolo, esemplificativo, la definizione di spesa di rappresentanza, l'enucleazione delle tipologie ritenute ammissibili, l'individuazione dei soggetti competenti a sostenerle, le modalità di regolazione contabile delle stesse), valgono a conferire alle relative procedure opportuna trasparenza e conoscibilità.

In questa prospettiva la Sezione, nel prendere atto delle deduzioni svolte sullo specifico punto dalla Amministrazione e nel rilevare che ogni determinazione in materia è, comunque, rimessa alla sua esclusiva discrezionalità

## SEGNALA

di valutare l'opportunità di adottare specifico regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza.

## DISPONE


che la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco, al Consiglio comunale ed all'Organo di revisione del Comune di Gagliole.

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 33/2013 la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito Internet dell'Ente secondo le modalità di legge.

Così deliberato in Ancona nella fissata Camera di consiglio del 19 novembre 2014.

Il relatore

Marco Di Marco



Il Presidente f.f.


Andrea Liberati



Depositata in Segreteria in data

Il Direttore della Segreteria

Dr. Carlo SERRA



21 NOV 2014

4

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71



DOC. INTERNO N.43319968 del 25/11/2014